

**STATUTO DEL
“GRUPPO BANDISTICO
“SAN GIORGIO” E MAJORETTES
APS”**

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Gruppo Bandistico "San Giorgio" e Majorettes APS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Antonio Vivaldi n.89 nel comune di San Giorgio in Bosco (PD) e nasce in seguito allo scioglimento della banda parrocchiale del paese denominata Gruppo Bandistico "San Giorgio" e Majorettes.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione si propone di:

- Promuovere la diffusione della cultura musicale, avvicinare nuovo pubblico alla musica, rivolgendosi in particolar modo ai giovani del territorio;
- favorire l'educazione e la formazione musicale e artistica degli associati e favorire la prosecuzione degli studi musicali verso livelli superiori (Conservatori);
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folkloristiche, sociali, promosse dall'Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
- svolgere attività editoriale, letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e la diffusione di periodici, riviste, giornali, test musicali, materiale fonografico, informativo e audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione delle attività dell'Associazione.
- promuovere e incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

- aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale e internazionale con similari obiettivi, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (scelte tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):

- Attività riferite alla lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Attività riferite alla lettera d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Attività riferite alla lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Attività riferite alla lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;
- Attività riferite alla lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- In riferimento alla lettera i):
 - organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, mostre e attività culturali;
 - partecipazioni a editoriali del paese con articoli per la promozione della cultura bandistica e al recupero dei valori sociali e popolari soprattutto del nostro paese;
 - promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
 - organizzare e collaborare con gli enti pubblici e altre associazioni ad eventi in cui i servizi offerti dall'associazione possano arricchire il patrimonio culturale;
- In riferimento alla lettera d) organizzazione di corsi di propedeutica musicale, corsi di studio per strumenti musicali, corsi per l'attività di majorettes e la gestione di una banda musicale giovanile;
- In riferimento alla lettera l) collaborazione con gli istituti comprensivi del paese per interagire maggiormente con i giovani e avvicinarli alla realtà associativa più longeva del paese;
- In riferimento alla lettera t) organizzazione e promozione dei corsi di majorettes nonché la partecipazioni a stage ed campionati;
- In riferimento alla lettera k) organizzazione e partecipazione di scambi culturali, gemellaggi musicali e culturali con gruppi italiani e stranieri e gite di interesse musicale;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le esibizioni pubbliche dell'Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

Art. 6 - Ammissione all'associazione

Sono Associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni a promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Tuttavia egli può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, rimborsabile nè rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti gli Associati hanno il diritto di

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed i regolamenti interni;

- rispettare lo statuto e regolamenti delle federazioni e delle associazioni alle quali l'associazione medesima è affiliata o associata;
- osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- partecipare alle attività associative preventivamente concordate;
- rispettare le finalità dell'associazione attraverso un comportamento conforme agli indirizzi sociali;
- partecipare alle iniziative e alle manifestazioni decise dall'Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo;
- rispettare impianti, le attrezzature e quant'altro messo a disposizione dall'associazione;

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato ordinario può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati che contravvengono gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, possono essere esclusi dall'Associazione; fra i gravi motivi possono essere annoverati:

- Commettere azioni ritenute disonorevoli per il buon nome dell'Associazione;
- Tenere una condotta che costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- Morosità nel pagamento della quota associativa;
- Indisciplina accertata da qualsiasi associato;
- Mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari;
- Compimento di atti ritenuti pregiudizievoli nei confronti dell'associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'Associato non in regola con il versamento della quota associativa nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla qualifica, fatto salvo il diritto a chiedere una successiva riammissione.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (qualora si verifichino le condizioni di legge);
- Organo di Revisione (qualora si verifichino le condizioni di legge);

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 - L'assemblea degli Associati

L'assemblea è composta dagli Associati, iscritti regolarmente nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. L'Assemblea è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo di e-mail, sms o qualunque altro mezzo telematico o lettera spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.12 – Compiti dell'Assemblea degli Associati

L'assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione esposte dal Presidente dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.13 – Assemblea Ordinaria degli Associati

L'assemblea ordinaria è regolamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Assemblea Straordinaria degli Associati

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, e permette la loro visione dagli associati regolari su esplicita richiesta.
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea ordinaria assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Art. 16 - Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, decesso o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha il dovere di dettare la linea programmatica dell'Associazione e condividerla con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati.

Il Vicepresidente, eletto a sua volta dall'assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro degli Associati tenuto a cura dal Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il Libro delle Adunanze e Deliberazioni degli altri Organi Sociali;
- f) il Registro dei Volontari, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

Art. 21 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 60 giorni dall'approvazione.

Art. 24 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli Associati

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Alberto Bolognese

Federico Chiusi

Mauro Bonello

Campagnaro Jona

[Firma]

Aino Perinetti

Dora Silvia